

zona di San Lorenzo poiché nelle giornate in cui si svolgeva il Carnevale si stava svolgendo nei locali una festa danzante, attività che un'associazione culturale non può svolgere;

l'11 febbraio 2002, il quotidiano de *La Repubblica* — si legge sempre sull'articolo — pubblica un'intervista al presidente del municipio, Orlando Corsetti, che dà una descrizione di San Lorenzo assolutamente allarmista e che inneggia alla repressione;

nella programmazione dell'associazione sono inserite diverse manifestazioni culturali, come corsi di teatro per bambini, seminari, laboratori teatrali, serate di musica etnica, *jazz*, *rock*, tango argentino, percussioni africane, *recital* di canzoni della tradizione ebraica, serate di solidarietà con associazioni quali *emergency*, *amnesty international*, *Ics*, *greenpeace* e altre;

l'attività culturale che ha come fine la conoscenza, lo scambio, la crescita attraverso il mezzo musicale, teatrale, cinematografico, artistico, è uno dei mezzi migliori per contrastare il degrado delle città, delle periferie, dei giovani;

nell'articolo si cita un'ordinanza del questore di Roma che definisce anche il quartiere di San Lorenzo una zona da tenere sotto sorveglianza, puntando particolare attenzione agli « indigenti », ai « senza fissa dimora », agli « stranieri », ai « giovani che fanno rumore » —:

se non ritenga utile proporre la riformulazione dell'ordinanza del Questore di Roma in modo da affrontare in maniera efficace gli eventuali fenomeni di criminalità, garantendo integralmente l'esercizio dei diritti di cittadinanza di singoli e dei soggetti collettivi (come ad esempio la locanda atlantide);

se non ritenga di dover disporre la riapertura dei locali dell'associazione culturale « locanda atlantide » visto anche il rispetto da parte dei soci di tutte le norme di sicurezza;

se non ritenga che la citata ordinanza contenga o rappresenti un attacco alla vita culturale, artistica di questa città che rischia di creare un clima di tensione immotivato e un clima di repressione verso immigrati e senza fissa dimora, anch'essi menzionati nell'ordinanza. (4-02416)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta orale:

GIACCO, ABBONDANZIERI, DUCA, GASPERONI e RUGGIERI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la finanziaria 2002 ha destinato 109.000.000 di euro per il pagamento delle imprese appaltanti i servizi Ata;

tale somma non appare sufficiente per garantire la completa copertura dei suddetti servizi per l'anno scolastico 2001-2002;

la maggior parte dei contratti di appalto è in scadenza nel mese di giugno 2002 —:

come intenda coprire l'intero ammontare delle spese per l'anno scolastico in corso;

se intenda indire una nuova gara d'appalto, che non sia al massimo ribasso, e con quali risorse garantire l'occupazione delle migliaia di lavoratori impegnati, la non decurtazione dell'orario e la copertura dei rinnovi contrattuali e l'adeguamento Istat;

se in base alla professionalità acquisita sia previsto il riconoscimento dell'attività svolta, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie delle supplenze;

se sia possibile prevedere una forma di copertura per i lavoratori che subiscono l'interruzione del lavoro per due mesi e mezzo. (3-00784)

Interrogazioni a risposta scritta:

LETTIERI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere:

se, al fine di far fronte alla carenza nella scuola media di docenti abilitati con cui stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, il Ministro interrogato intenda limitarsi alla emanazione, pur opportuna, della lettera circolare prot. n. 2668 del 29 ottobre 2001 « Applicazione della legge n. 62/2000: titolo di abilitazione del personale docente, Chiarimenti », la cui validità va ben oltre le istituzioni scolastiche non statali, o non voglia, invece, assumere conseguenti, urgentissimi provvedimenti, quali un consistente aumento, a partire dal corrente anno accademico 2001/2002, dei posti programmati nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (S.S.I.S.), attivate da quasi tutte le università italiane, scuole che, attualmente, costituiscono l'unico canale a disposizione di giovani e vecchi laureati per conseguire l'abilitazione necessaria per accedere all'insegnamento delle singole aree disciplinari e, se prescelte, anche delle attività di sostegno;

se non ritenga, infine di ammettere alla frequenza delle S.S.I.S. tutti coloro che, pur avendo ottenuto un risultato positivo nelle prove di selezione, sono stati esclusi per la solita carenza di posti, inadeguati, comunque, per le esigenze della scuola italiana e, soprattutto, per soddisfare le attese dei tanti giovani laureati, aspiranti a svolgere un'attività di insegnamento professionalmente qualificata. (4-02414)

TITTI DE SIMONE, VENDOLA e GIORDANO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 del decreto ministeriale n. 460 del 1998 prevedeva che il possesso del titolo abilitante SSIS sarebbe stato titolo preferenziale nei concorsi ordinari

banditi dal ministero dell'istruzione, università e ricerca in data successiva al maggio 2002;

lo stesso decreto ministeriale, ai successivi articoli 2 e 3 prevede la possibilità di partecipare ai concorsi anche per coloro che non sono in possesso del titolo SSIS, purché laureati al massimo entro l'anno accademico 2003-2004, prevedendo un punteggio aggiuntivo per coloro che sarebbero stati in possesso del titolo SSIS e, di conseguenza, il maggior punteggio non dovrebbe essere applicato in data precedente;

il decreto ministeriale n. 460 del 1998 non è mai stato abrogato;

le procedure dell'ultimo concorso a cattedre per titoli ed esami per l'insegnamento nelle scuole secondarie sono terminate nel 2000, eppure solo il 21 febbraio 2002 è stato pubblicato il decreto che permette ai vincitori del concorso di essere immessi nelle graduatorie permanenti;

con suddetto decreto la tabella di valutazione dei titoli è stata modificata;

la nuova tabella di valutazione dei titoli ha apportato delle modifiche che di fatto discriminano i vincitori di concorso ordinario, in quanto attribuiscono punteggio ulteriore di 30 punti a coloro che frequentano i corsi SSIS, molti dei quali — peraltro — bocciati al concorso ordinario;

la tabella di valutazione prevede, inoltre, la cumulabilità dei punti per l'abilitazione, ulteriori 30 punti regalati a coloro che frequentano i corsi SSIS e punti per l'eventuale servizio prestato in concomitanza con la frequenza della scuola di specializzazione;

sulla possibilità di cumulare i punteggi il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha espresso parere negativo e considera il punteggio aggiuntivo proposto di trenta punti superiore a quello spettante;

il punteggio aggiuntivo viene giustificato attribuendo all'esame conclusivo della SSIS valore di prova concorsuale, come se

coloro che hanno superato il concorso ordinario non avessero comunque affrontato una prova concorsuale, superandola, e non avessero di conseguenza diritto a vedersi riconosciuta tale prova;

il decreto prevede, al comma 1, lettera *b*), la possibilità di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia anche per coloro che stanno frequentando i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le SSIS, se i corsi prevedono lo svolgimento degli esami finali entro il 31 maggio 2002;

le modifiche apportate in corso d'opera, in piena vigenza delle norme citate, garantiscono vantaggi anche ai corsisti di primo ciclo avviato prima del giugno 2001 che hanno superato le prove di ammissione semplificate e non conformi al vigente dettato normativo (una sola e non due prove) ed hanno ottenuto un'abbreviazione del corso, la cui durata è stata inferiore ai due anni imposti dalla normativa vigente;

il trattamento differenziato andrebbe a scapito degli idonei dell'ultimo concorso ordinario in sede di stesura del regolamento nonostante la tabella allegata al decreto ministeriale n. 201 del 2000, che disciplina le graduatorie d'istituto per le supplenze, riserva identico punteggio alle due categorie di abilitati;

inoltre, nella compilazione delle graduatorie d'istituto, agli specializzandi SSIS è stata concessa una deroga rispetto alla scadenza dei termini di presentazione (hanno potuto presentare domanda anche se il titolo richiesto lo hanno conseguito dopo la scadenza);

la previsione del punteggio maggiorato per chi possiede il titolo SSIS potrebbe essere, ad avviso degli interroganti, il frutto di una lunga trattativa tra le autorità universitarie e il ministero: in particolare le università, dato l'alto costo dei corsi per il conseguimento del SSIS (fino a 8 milioni di lire), sono preoccupate di rendere appetibili questi corsi —

se non ritenga che siano stati violati i principi di equità e giustizia e pari opportunità tra lavoratori, cui si dovrebbe ispirare l'operato del Governo, prevedendo l'applicazione di norme che favoriscono in modo arbitrario una categoria di persone, disorientando e deludendo le aspettative degli inclusi nelle graduatorie permanenti, che hanno superato prove pubbliche, bandite dal ministero dell'istruzione, università e ricerca;

se non ritenga di dover ritirare il decreto in oggetto nel senso indicato anche dal consiglio nazionale della pubblica istruzione;

se non valuti necessario operare una rideterminazione dei titoli valutabili non limitandosi a quelli proposti strettamente legati al conseguimento a livello universitario, ma in una ipotesi che tenga comunque conto della normativa pregressa, che rispetti i principi di equità e giustizia, palesemente violati con il decreto in oggetto, e comunque a partire dagli anni scolastici successivi alla data dell'avvenuta rideterminazione;

se non creda opportuno annullare quantomeno il cumulo del punteggio in relazione agli anni di frequenza della scuola di specializzazione e con il punteggio derivante dal servizio scolastico prestato, in quanto viola il principio di parità di trattamento tra diverse categorie di lavoratori. (4-02415)

SANTULLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'ultimo concorso ordinario — per titoli ed esami — al quale i diplomati in educazione fisica hanno partecipato è stato quello svolto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, il quale non prevedeva l'assunzione di tutti i candidati risultati idonei ma era, comunque, valevole per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria;

con il decreto ministeriale dell'10 agosto 1998, n. 354 l'allora Ministro Berlinguer aveva costituito gli ambiti disciplinari - 29/A, per l'educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e 30/A, per l'educazione fisica nella scuola media - rinviando a successivi provvedimenti l'emanazione dei relativi bandi di concorso, in particolare per le regioni in cui erano previste cattedre disponibili per il triennio di riferimento (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia);

dopo anni di attesa, le cattedre disponibili per l'educazione fisica e l'educazione musicale, previste in concorso, sono sparite e il bando non è stato mai pubblicato, lasciando ancora una volta tutti i diplomati ISEF dal 1990 in poi privi dello strumento concorsuale per poter acquisire l'abilitazione all'insegnamento;

attualmente l'abilitazione è subordinata alla frequenza delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario - strutture didattiche degli atenei per le quali i criteri di funzionalità sono stati definiti con il Decreto Interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 - i cui corsi di durata biennale terminano con un esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione avente valore di esame di Stato, di abilitazione all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi e costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento nelle scuole secondarie;

la partecipazione dei diplomati ISEF ai corsi presso le Scuole di specializzazione risulta, nonostante l'elevata richiesta, assai limitata. Nello scorso anno accademico, la Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario del Lazio presso l'Istituto Universitario delle Scienze Motorie del Foro Italico ha registrato una partecipazione ai corsi di 37 studenti, mentre per l'anno accademico in corso i frequentanti sono 31, a fronte di un con-

tingente di diplomati ISEF che, solo nel Lazio, è di diverse centinaia di persone;

stiamo parlando di persone, di età compresa tra i 30 e i 40 anni - molti dei quali con famiglia e con un lavoro precario - per le quali diventa difficile se non impossibile seguire quotidianamente le lezioni, i laboratori, il tirocinio guidato presso le varie scuole, i seminari, e quant'altro previsto per la loro formazione di insegnanti, per sostenere l'esame finale ed acquisire il titolo abilitante -:

quali strumenti il Governo intenda concretamente predisporre per sanare una situazione di così grave ingiustizia che vede i diplomati ISEF privati di un loro diritto fondamentale, quello di acquisire l'abilitazione. (4-02423)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:

FISTAROL, SANDI e COLASIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere - premesso che:

i dipendenti Ata degli istituti scolastici italiani, presso gli enti locali (personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, disciplinato dagli articoli 542 e seguenti del testo unico, in materia di istruzione scolastica, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297) sono stati trasferiti alle dipendenze dello Stato in data 1° gennaio 2000, in virtù della norma *ex* articolo 8, 2° comma della legge 3 maggio 1999, n. 124 contenente disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

con tale trasferimento detti dipendenti degli enti locali (si tratta di circa ottantamila persone in Italia) hanno subito evidenti e gravi penalizzazioni della loro posizione giuridica ed economica dal momento che esso è stato disciplinato dal-